

**Glenalta Food S.p.A.**

**PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE RILEVANTE**

## PREMESSA

La presente procedura regola il processo decisionale di Glenalta Food S.p.A. (“**Glenalta Food**” o la “**Società**”) al fine di individuare le regole di funzionamento interne idonee ad assicurare la trasparenza, la correttezza sostanziale e procedurale per l’individuazione della/e *target* (come *infra* definita) e l’approvazione dell’Operazione Rilevante (come *infra* definita).

## 1. DEFINIZIONI

Salvo ove diversamente indicato, i seguenti termini, ove riportati con lettera maiuscola, avranno il significato di seguito indicato, essendo inteso che i termini e le espressioni definite al maschile includeranno anche eventuali espressioni al femminile e che i termini e le espressioni definite al singolare si intenderanno definite anche al plurale.

<b>Attività di Ricerca e Selezione</b>	L’attività di ricerca e selezione ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto.
<b>Consiglio di Amministrazione</b>	Il consiglio di amministrazione <i>pro tempore</i> in carica della Società.
<b>Glenalta Food o Società</b>	Glenalta Food S.p.A., con sede legale in Milano, Via San Pietro all’Orto n. 17, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09160710969.
<b>Operazione Rilevante</b>	Potenziati acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e ed altre forme di potenziale aggregazione della società stessa con altra/e impresa/e attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, un’operazione di fusione con la/le impresa/e selezionata/e, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e, e/o di conferimento, nonché la loro realizzazione con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell’oggetto sociale della Società.
<b>Procedura</b>	La presente procedura che regola il processo decisionale della Società al fine di individuare le regole di funzionamento interne idonee ad assicurare la trasparenza, la correttezza sostanziale e procedurale per l’individuazione della/e <i>target</i> e l’approvazione dell’Operazione Rilevante.
<b>Statuto</b>	Lo statuto sociale della Società vigente alla data di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.

## 2. FINALITÀ DELLA SOCIETÀ

2.1 Glenalta Food è una *special purpose acquisition company* (c.d. SPAC) che ha per oggetto sociale la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e e di altre forme di potenziale aggregazione della società stessa con altra/e impresa/e, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie della Società sull’AIM Italia attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, un’operazione di fusione con la/le impresa/e selezionata/e, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e e/o di conferimento (ciascuna operazione, a seconda del caso, l’“**Operazione Rilevante**”), nonché la realizzazione dell’Operazione

Rilevante con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale della Società, che dunque risulterà, di volta in volta, dallo Statuto.

La Società si propone di indirizzare la propria attività di investimento verso società italiane di medie dimensioni, non quotate, attive nel settore alimentare italiano, ad alto potenziale di crescita e di marginalità ed attive sia a livello nazionale sia internazionale.

In ogni caso, al fine di poter cogliere le migliori fra le molteplici opportunità d'investimento presenti sul mercato, la Società valuterà la possibilità e/o opportunità di indirizzare la propria attività di investimento anche verso società di medie dimensioni non quotate attive in settori diversi da quello alimentare in considerazione dell'interesse, delle prospettive e delle potenzialità di dette società.

Sono esclusi investimenti in società attive nei settori *real estate*, finanza e servizi finanziari, armi e tabacco, nonché in società in fase di *start-up* o investimenti in favore di imprese in situazione di *turnaround*.

### **3. IL PROCEDIMENTO DI INVESTIMENTO**

3.1. Il procedimento di investimento si articola nelle seguenti fasi:

- l'individuazione della/e *target* attraverso l'Attività di Ricerca e Selezione;
- lo svolgimento di un'attività di *due diligence*;
- l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della proposta di investimento formulata dagli Amministratori esecutivi;
- l'approvazione dell'Operazione Rilevante da parte dall'Assemblea della Società e la contestuale modifica statutaria.

### **4. ATTIVITÀ DI RICERCA E SELEZIONE DELLA/E TARGET**

- 4.1. La competenza per lo svolgimento dell'Attività di Ricerca e Selezione spetta agli Amministratori esecutivi della Società i quali avranno il potere di individuare, secondo quanto ritenuto opportuno o necessario (anche avvalendosi del supporto di consulenti esterni), la/e società *target* oggetto dell'Operazione Rilevante, nel rispetto della politica di investimento della Società, e di assumere ogni altra decisione necessaria ed opportuna per l'individuazione della/e *target*.
- 4.2. Nello svolgimento dell'Attività di Ricerca e Selezione, gli Amministratori esecutivi potranno avvalersi della rete di contatti e conoscenze sviluppata dal *management* della Società ovvero dell'assistenza professionale di società di *advisory* dedicate all'individuazione e segnalazione di opportunità di investimento.
- 4.3. Il proponente o i suoi *advisor* dovranno predisporre un documento preliminare nel quale dovranno essere fornite le principali caratteristiche della/e *target*, specificando le informazioni di carattere economico e finanziario maggiormente rilevanti.
- 4.4. Gli Amministratori esecutivi dovranno relazionare il Consiglio di Amministrazione in sede di analisi preliminare di un potenziale investimento, fornendo in particolare al Consiglio di Amministrazione ogni informazione disponibile relativa alla/e *target*.
- 4.5. Qualora uno o più degli Amministratori esecutivi siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'Operazione Rilevante, detti soggetti saranno tenuti a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Consiglio di Amministrazione, specificandone la natura, l'origine, la portata ed i termini dell'interesse di cui sono portatori.

### **5. ATTIVITÀ DI DUE DILIGENCE**

5.1. Gli Amministratori esecutivi, a seguito dell'individuazione preliminare della/e *target* e previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione, potranno avviare l'attività di *due diligence* ritenute

necessarie e opportune in ragione della/e *target* e delle attività da questa svolte al fine di analizzare i principali fattori di rischio della/e *target* oggetto dell'Operazione Rilevante.

5.2. Nello svolgimento dell'attività di *due diligence* di cui al precedente punto 5.1., la Società potrà avvalersi, previo ottenimento della sottoscrizione di appropriati impegni di riservatezza, del supporto di operatori e consulenti esterni per attività quali, a seconda dei casi e delle necessità di volta in volta ravvisate dalla stessa Società:

- *due diligence* contabile: avvalendosi del supporto di società di revisione;
- *due diligence* legale: avvalendosi della consulenza di studi legali, ritenuti competenti in relazione alla natura e complessità di ogni singola operazione;
- *due diligence* fiscale: rivolgendosi a studi di consulenza tributaria, ritenuti competenti in relazione alla natura e complessità di ogni singola operazione;
- *due diligence* ambientale, avvalendosi di specialisti del settore;
- *business due diligence*: ricorso alle principali società di consulenza laddove la Società ritenga di non avere sufficienti competenze interne per l'analisi delle criticità legate al *business* della/e azienda/e *target* o al suo mercato di riferimento.

5.3. I risultati della *due diligence* di cui al presente articolo 5 saranno sintetizzati in un *memorandum* informativo che definisce le caratteristiche dell'investimento e la struttura dell'operazione proposta al Consiglio di Amministrazione (il "**Memorandum**").

## **6. APPROVAZIONE DELL'OPERAZIONE RILEVANTE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

6.1 La proposta di esecuzione dell'Operazione Rilevante, formulata dagli Amministratori esecutivi, dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dovrà essere fondata su una adeguata attività di *due diligence* nelle aree ritenute di volta in volta rilevanti (quali, ad esempio, *business*, legale, contabile, fiscale e ambientale), che abbia prodotto risultanze accettabili e su di una analisi approfondita delle prospettive di sviluppo e reddituali della/e *target* tenuto conto delle prevedibili evoluzioni dei mercati e della concorrenza dei punti di forza e debolezza della/e società *target* nonché delle risorse finanziarie necessarie a sostenere lo sviluppo della società. A tal fine gli Amministratori esecutivi potranno avvalersi del contributo professionale di consulenti che i medesimi riterranno adeguati per lo scopo.

## **7. APPROVAZIONE DELL'OPERAZIONE RILEVANTE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA**

7.1. La proposta di esecuzione dell'Operazione Rilevante, che includerà gli elementi principali di quanto esaminato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere approvata definitivamente dall'Assemblea con le maggioranze di legge, entro la data di scadenza della Società, fissata, ai sensi dello Statuto sociale, sino alla prima tra le seguenti date: (i) il 31 dicembre 2017; e (ii) il 2° anniversario della ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, fermo restando che qualora alla predetta data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi dell'articolo 114 del TUF, la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata, fino al 30 giugno 2018 nel caso *sub (i)* o fino allo scadere del 6° mese di calendario successivo al 2° anniversario della Quotazione nel caso *sub (ii)*.

7.2. Contestualmente all'approvazione dell'Operazione Rilevante di cui al precedente punto 7.1., l'Assemblea della Società, in sede straordinaria, procederà alla modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante; tale deliberazione sarà risolutivamente condizionata all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: (a) l'esercizio del diritto di recesso, da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale, ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante e (b) il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del Codice Civile mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni

pari o superiore al 30% del capitale sociale.